



# COMUNE DI CARINARO

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

n. 123 del 14 ottobre 2008

**Oggetto: Approvazione stralcio di regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contenente la disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione.**

L'anno **duemilaotto** e questo giorno **quattordici** del mese di **ottobre** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **Dott. Mario Masi** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

		PRESENTE	ASSENTE
- Mario Masi	Sindaco	SI	
- Angelo Sglavo	Assessore	SI	
- Capece Raffaele	Assessore	SI	
- Paolo Sepe	Assessore	SI	
- Parente Giovanni	Assessore	SI	
- Barbato Domenico	Assessore		SI
- Capoluongo Bruno	Assessore	SI	
	<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. **Salvatore Capoluongo**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18.8.2000 n°267, e dell'art. 39 dello statuto comunale che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.



# Comune di Carinaro

**Oggetto: Approvazione stralcio di regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contenente la disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione.**

## IL SINDACO

PREMESSO che:

- la legge finanziaria per l'anno 2008 (Legge n. 244/2007), all'art. 3, comma 55, così come modificato dall'art. 46, comma 2, D.L. 112/2008, dispone che *"Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#)";*
- la stessa legge finanziaria al comma 56 - così come modificato dall'art. 46, comma 2, D.L. 112/2008 - dispone testualmente *"Con il regolamento di cui all'articolo 89 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo";*

RITENUTO che per adeguamento alla nuova normativa occorre approvare un regolamento per il conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione che vada ad integrare il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

CONSIDERATO che l'art. 48, comma 3, D.Lgs. 267/00, attribuisce alla Giunta la competenza per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n°87 del 12/07/2007, questo Ente approvò un nuovo Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, sulla base degli indirizzi generali dettati dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n°29 del 05/10/2004, che vengono anche qui richiamati;

RITENUTO che:

- per esigenze di contenimento della spesa pubblica è opportuno conferire tali incarichi esclusivamente per esigenze alle quali non si può far fronte con proprio personale e per progetti determinati;
- tali incarichi rappresentano, pertanto, una modalità di reperimento di personale specialistico, all'esterno dell'amministrazione, nelle forme del rapporto di lavoro parasubordinato, ai sensi degli artt. 2222-2229 e ss. del codice civile, che non si

- configura, quindi, come attivazione di rapporti di lavoro subordinato;
- le prestazioni professionali di studio, ricerca, consulenza, sono da utilizzarsi in compiti complementari e non sostitutivi rispetto all'organico comunale e, come tali, sono da considerarsi come un elemento del sistema di gestione degli apporti professionali in vista del perseguimento dei programmi specifici o di obiettivi specialistici dell'Amministrazione, e non come modalità di contenimento o riduzione del costo delle risorse umane investite nei processi produttivi;
  - per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. n. 276/2003, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge n. 30/2003 (c.d. riforma "Biagi"), il citato decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale;
  - la Corte dei Conti - Sezione riunita in sede di controllo-adunanza del 15 febbraio 2005, deliberazione n. 6, dettando linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, ha specificato, tra le altre cose, le differenze tra le tre categorie di incarico di cui trattasi evidenziando quanto segue:
    - a) gli incarichi di studio che possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
    - b) gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.
    - c) le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti. Il contenuto degli incarichi, coincide quindi con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli articoli 2229 - 2238 del codice civile (salvo il patrocinio e l'assistenza in giudizio per le controversie).
    - d) Per valutare se un incarico rientra in una delle categorie previste occorre considerare il contenuto dell'atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata nel medesimo;

EVIDENZIATO che per quanto riguarda la disciplina degli incarichi:

- a) l'art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, precisa che devono essere determinati:
  - l'oggetto della prestazione, che deve corrispondere a competenze dell'amministrazione e a obiettivi specifici e determinati;
  - deve essere accertata l'impossibilità di ricorrere a figure professionali interne all'amministrazione;
  - la prestazione, che deve avere natura di temporaneità e connotazione altamente qualificata;
  - la durata, il luogo, e il compenso, condizioni da fissare in via anticipata
- b) l'art. 3, comma 18 della citata legge finanziaria 2008 stabilisce che le amministrazioni pubbliche pubblichino obbligatoriamente, sul proprio sito istituzionale, il nominativo del consulente, l'oggetto dell'incarico, il compenso stabilito, dando atto che l'efficacia degli incarichi stessi decorre dalla data della predetta pubblicazione. Nel caso in cui sia omessa la pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo degli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
- c) l'art. 24 della Legge n. 412/1991 che prevedeva l'obbligo dell'invio semestrale degli elenchi degli incarichi attribuiti al Dipartimento della funzione pubblica, mediante l'anagrafe delle prestazioni, continua a trovare piena applicazione;
- d) l'art. 1, comma 173 della Legge n. 266/2005 prevede l'obbligo della trasmissione alla Corte dei conti degli atti di spesa, tra cui quelli relativi a incarichi di studi e consulenze, superiori a 5.000,00 euro, per consentire l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;

CONSIDERATO che con lettera prot. 7746 in data 03/09/2008 è stata fornita, ai sensi dall'articolo 3 del CCNL 22 gennaio 2004, l'informazione preventiva alla RSU e alle OO.SS. territorialmente competenti, con trasmissione della proposta di regolamento, trattandosi di atto di valenza generale afferente l'organizzazione dell'ente;

RISCONTRATO che i soggetti sindacali non hanno presentato alcuna osservazione, nei successivi 10 gg. dall'invio dell'informativa;

CONSIDERATO la proposta di regolamento è stata illustrata alla Conferenza di Servizio tenutasi in data 02/09/2008;

DATO ATTO che la bozza di regolamento è stata esaminata dalla Commissione Consiliare al Personale, che ha in merito espresso parere favorevole, come da verbale del 23/09/2008;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

SOTTOPONE all'esame e per l'approvazione della Giunta Comunale, la seguente

#### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**DI APPROVARE** lo stralcio di regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, e propriamente la **disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione**, nel testo allegato sotto la lettera "A", per farne parte integrante del presente provvedimento;

**DI DEMANDARE** al responsabile dell'Area Amministrativa la trasmissione, per estratto, del suddetto regolamento alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro i prossimi 30 giorni, decorrenti dalla data di adozione;

**DI DICHIARARE** la deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. 267/00, con separata votazione espressa nei modi di legge.

II SINDACO  
Dr Mario MASI

***PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267***

Oggetto: Approvazione stralcio di regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,

contenente la disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
<input type="checkbox"/>	Parere favorevole
<input type="checkbox"/>	Parere sfavorevole
Carinaro, li 30/9/2008	
	Il Responsabile del Servizio (Alfonso Coppola)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
<input type="checkbox"/>	Parere favorevole
<input type="checkbox"/>	Parere sfavorevole
<input checked="" type="checkbox"/>	Parere irrilevante
Carinaro, li 30/9/2008	
	Il Responsabile del Servizio (Arturo Barbato)

**PARERE DI CUI ALL'ARTICOLO 39 DELLO STATUTO COMUNALE**

<b>Il Segretario Comunale</b>	
In merito alla proposta di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 39 – comma 1 – dello statuto comunale, esprime <b>parere favorevole</b> in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.	
Carinaro, li 30/9/2008	
	Il Segretario Comunale (dr Salvatore Capoluongo)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto; corredata dai pareri di cui all'articolo 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge;

## D E L I B E R A

**DI APPROVARE** la suestesa proposta di deliberazione, così come formulata dal Sindaco, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo.

**DI INCARICARE** il responsabile dell'Area Amministrativa per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative;

**DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.